

STATUTO

CONSORZIO TURISTICO PER L'IGLESIENTE

- associazione di promozione turistica -

ART. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita una Associazione di promozione turistica denominata "CONSORZIO TURISTICO PER L'IGLESIENTE - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE TURISTICA" della quale fanno parte soggetti che operano nel turismo in tutte le sue forme, nonché Enti Pubblici e privati interessati al turismo.

ART. 2 - DURATA

La durata della Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2035. Tale durata potrà essere prorogata, ovvero commisurata al tempo necessario all'esaurimento di tutti i rapporti attivi e passivi assunti previa adozione di formale deliberazione dell'Assemblea.

ART. 3 - FINALITA'

1 - L'Associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. A tal fine non potrà distribuire utili, sotto qualsiasi forma ai soggetti e al-

le imprese consorziate.

2 - Lo Scopo del "CONSORZIO TURISTICO PER

L'IGLESIENTE - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE TURISTICA"

è quello di promuovere iniziative e progetti di pro-

mozione turistica, culturali, educativi e formativi,

informazione, sostegno, divulgazione, partecipazio-

ne, ricerca ed aggiornamento al Turismo responsabi-

le, ispirandosi a principi di democrazia, solidarie-

tà ed etica al fine di elevare la coscienza e la

crescita personale della collettività all'incontro

con l'altro, in tutte le sue dimensioni e per pro-

muovere stili di vita che tendano ad incentivare

nuove relazioni tra i popoli basate sulla reciproci-

tà.

3 - Il "CONSORZIO TURISTICO PER L'IGLESIENTE - ASSO-

CIAZIONE DI PROMOZIONE TURISTICA" si propone di rag-

giungere il proprio scopo ponendo in essere una se-

rie di iniziative mirate a:

- Monitorare, studiare analizzare il comparto turi-

stico locale attraverso il confronto con il mercato

globale e la concorrenza proponendo e coordinando le

strategie comuni;

- Offrire sul mercato turistico, attraverso una rea-

le specializzazione del sistema di offerta,

un'immagine omogenea da proporre ai turisti in par-

ticolare focalizzando l'attenzione verso i target qualitativamente più interessanti quali il turismo sportivo, naturalistico e culturale;

- Specializzare il proprio operato nei servizi per il turismo consapevole;

- Realizzare/migliorare l'offerta turistica mirata;

- Promuovere in maniera mirata e coordinata il territorio Iglesiente, le tradizioni, le attività e le imprese del Comune collaborando con associazioni enti e privati che concorrono al medesimo obiettivo attraverso azioni di promozione quali campagne stampa, organizzazione di eventi e partecipazione e organizzazione a fiere e congressi, press tour etc;

- Raggiungere elevati standard di efficienza nella salvaguardia e nella valorizzazione integrata delle risorse ambientali;

- Partecipare e concorrere a gare e incarichi per l'attuazione di attività connesse con il turismo, lo sport e la valorizzazione del territorio, delle tradizioni e della cultura locale realizzare concretamente opportunità per azioni di marketing turistico e territoriale attraverso la formula dei progetti integrati di offerta di servizi turistici;

- educare al rispetto delle genti e della cultura locale;

- sostenere una forte opera di informazione sul turismo responsabile, impiegando tutti i canali disponibili (radio e televisioni locali, dibattiti, conferenze, internet);

- coinvolgere e motivare il maggior numero di persone ed organizzazioni;

- scoraggiare qualsiasi forma di turismo frettoloso ed invadente a favore di un turismo tranquillo e rispettoso;

- dare ai turisti la possibilità di vivere, attraverso un contatto vero, esperienze umane pregnanti;

- promuovere un turismo ecologico, ossia un turismo che si muova sempre nel rispetto dell' Ecosistema;

- promuovere il rispetto dei diritti umani e diffonderne la cultura;

4 - Per la realizzazione dei suoi scopi il "CONSORZIO TURISTICO PER L'IGLESIENTE - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE TURISTICA" attiva una rete di collaborazioni tra privati, enti, associazioni, organizzazioni, cooperative ed imprese, operanti con i medesimi obiettivi e favorisce la conoscenza, il coordinamento e le sinergie tra i Soci. Adotta propri marchi identificativi o commerciali e potrà inoltre, con delibera del Consiglio Direttivo approvata nella prima assemblea utile, stipulare contratti di lavoro

dipendente o autonomo con soci o con altri soggetti, sempre che le citate prestazioni siano funzionali al migliore raggiungimento degli scopi associativi.

5 - Il "CONSORZIO TURISTICO PER L'IGLESIENTE - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE TURISTICA" per la realizzazione di propri scopi, oltre alle suddette attività, potrà esercitare, in via marginale, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- elaborazione, gestione e promozione di progetti formativi e/o di azioni operative di natura turistica, economica, sociale, culturale, ambientale, anche in collaborazione con altre associazioni, organizzazioni, enti, agenzie e tour operators, strutture ricettive e ristoratori;

- produzione e diffusione di materiale editoriale ed informativo, di carattere cartaceo, informatico o multimediale;

- organizzazione, realizzazione e partecipazione ad iniziative, eventi e manifestazioni, quali presentazioni, conferenze, convegni, seminari, incontri, dibattiti, congressi, esposizioni, viaggi, mostre, fiere, spettacoli, serate a tema, proiezioni, ed altre iniziative pubbliche mirate alla conoscenza, all'approfondimento ed alla discussione sulle tema-

tiche culturali, sociali, ambientali, politiche, economiche e produttive delle diverse realtà del mondo;

- creazione ed adesione a reti, network, partnership tra soggetti interessati a livello nazionale e/o internazionale;

- istruzione e formazione e didattica in ambito turistico, ambientale, sportivo ed economico;

- promozione, tutela e valorizzazione del patrimonio di interesse artistico, culturale, storico, ambientale, naturalistico del territorio locale;

- sottoscrizione di convenzioni con terzi per creare sinergie e per qualificare e potenziare l'attività propria e dei singoli Soci.

L' Associazione non ha scopo di lucro e non ha, ne può avere per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale se non accessoria e strumentale finalizzata a reperire mezzi finanziari per scopi e obiettivi di cui al presente statuto. In ogni caso non può trattarsi di attività commerciale prevalente rispetto al perseguimento degli scopi dell' associazione.

ART. 4 - SEDE

1 - Il "CONSORZIO TURISTICO PER L'IGLESIENTE - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE TURISTICA" ha sede nel Palaz-

zo Civico del Comune di Iglesias in Piazza Municipio.

ART. 5 - TIPOLOGIE DI SOCI

1 - Possono partecipare alla Associazione, oltre ai soci risultanti dall'atto costitutivo, tutti gli operatori con i requisiti di cui all'art. 1, successivamente aderenti senza discriminazione alcuna.

Possono altresì partecipare gli enti pubblici o privati, le associazioni imprenditoriali, le associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro a prevalente finalità turistica, produzione e vendita artigianato locale, compresi gli alimenti tipici sardi e di Iglesias.

2 - Il Comune di Iglesias è socio onorario della Associazione.

3 - Per suddividere compiti e obiettivi, l'Associazione stipulerà con questi organismi una apposita convenzione.

ART. 6 - ADESIONE ALL' ASSOCIAZIONE

1 - I soggetti privati e/o pubblici che intendono aderire all'Associazione successivamente alla sua costituzione, dovranno presentare domanda di adesione scritta soggetta all' approvazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione. I medesimi potranno farsi rappresentare nell'Associazione da una persona

all'uopo delegata.

2 - La domanda verrà esaminata, senza alcuna discriminazione, entro 30 giorni dal ricevimento e l'ammissione verrà deliberata dal Consiglio Direttivo con le maggioranze previste dall'art. 13, previa verifica dei requisiti.

L'eventuale diniego deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato il quale può presentare reclamo all'assemblea.

ART. 7 - RECESSO DAL'ASSOCIAZIONE

1 - Gli aderenti cessano di far parte dell'Associazione per recesso, per esclusione, per decesso nonché per scioglimento. Oltre che nei casi previsti dalla legge, il recesso è consentito all'aderente che non si trova più in condizioni di partecipare agli scopi dell'Associazione.

L'eventuale richiesta di recesso dall'Associazione deve essere presentata in forma scritta al Consiglio Direttivo entro il 30 settembre e avrà valore dal 1° gennaio dell'anno successivo. La richiesta impegna comunque il socio al versamento della quota per l'anno in corso.

2 - Il recesso non dà comunque diritto alla restituzione di quanto versato se non all'atto dello scioglimento della Associazione.

ART. 8 - ESCLUSIONE DALL'ASSOCIAZIONE

1 - L'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può deliberare in qualunque momento sull'esclusione dell'associato, nei seguenti casi in cui l'associato stesso:

a) non abbia provveduto al pagamento in tutto o in parte della quota di iscrizione o della quota annuale di funzionamento; b) si sia reso inadempiente verso l'Associazione per le obbligazioni da questa assunte, su sua richiesta, in suo nome e per suo conto;

c) non abbia rispettato qualsivoglia altro obbligo contratto nei confronti dell'Associazione; d) abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni del presente statuto o delle deliberazioni degli organi dell'Associazione.

Prima di procedere alla deliberazione del provvedimento di esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica innanzi all'assemblea.

Nel caso in cui l'associato si opponga alla esclusione eccependo il fatto che gli atti compiuti non costituiscano grave inosservanza, verrà demandato al collegio arbitrale di cui all'art. 22 dello statuto,

con le procedure ivi previste, di definire grave o meno l'inosservanza; l'organo dell'Associazione demandato ad attivare la procedura sarà il Presidente.

e) Non possa più partecipare al conseguimento degli scopi sociali.

ART. 9 - ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

1- Le entrate dell'Associazione sono costituite: a) dalle quote operative versate annualmente da tutti i soci; b) dai contributi e finanziamenti assegnati alla Associazione dalla Regione Autonoma della Sardegna, dallo Stato, dall'Unione Europea e da altri Enti Pubblici. d) da qualunque atto di liberalità che pervenisse alla Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari; e) da qualsiasi altra entrata derivante dall'attività associativa.

ART. 10 - QUOTE ASSOCIATIVE

1 - L'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo determinerà annualmente: a) l'ammontare della quota di adesione alla Associazione, da versarsi entro 30 giorni dalla notifica di ammissione che viene fissata in Euro 100,00 (cento/00) salvo adeguamento annuale;

b) il contributo annuale ordinario che ogni associato è tenuto a versare è costituito dalla sommatoria di: - una quota fissa collegata ai costi generali di

gestione secondo il riparto stabilito dal regolamento; - una quota variabile collegata ai costi specifici dei programmi annuali.

c) il contributo annuale a carico degli enti pubblici.

2 - La quota da versare, per coloro che aderiscono successivamente alla costituzione, entro 6 (sei) mesi dalla stessa è pari a € 150,00 (centocinquanta) per chi si associa dopo i 6 (sei) mesi € 250,00 (duecentocinquanta) da versare anche in due rate.

3 - per i soggetti che aderiscono alla Associazione e sono di nuova istituzione (attività o associazioni costituite successivamente alla costituzione della Associazione), la quota da versare è di € 100,00 (cento).

ART. 11 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1 - Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 12 - ASSEMBLEA

1 - L'Assemblea è costituita dagli associati iscritti al libro dei soci ed in regola con i versamenti delle quote di cui all'art.10.

Ogni associato ha diritto ad un voto per ogni quota associativa posseduta e può rappresentare, a mezzo

delega scritta da menzionarsi nel verbale di assemblea, non più di tre altri associati impediti ad intervenire all'assemblea.

2 - Spetta all'assemblea dell'Associazione:

a) fissare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo nel numero massimo di undici, provvedere alla loro nomina e determinare le relative competenze;

b) eleggere i membri del collegio dei revisori dei conti e fissarne l'indennità;

c) deliberare su eventuali modifiche di statuto;

d) determinare l'ammontare delle quote di ammissione, nonché il contributo annuale che i soci sono tenuti a versare;

e) approvare i bilanci annuali e preventivi e consuntivi dell'Associazione predisposti dal Consiglio Direttivo;

f) approvare i programmi annuali e/o pluriennali di sviluppo dell'Associazione predisposti dal Consiglio Direttivo;

g) deliberare l'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione.

3 - L'Assemblea ordinaria si riunisce ogni anno entro il mese di Marzo per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo predisposti dal

Consiglio Direttivo.

L'Assemblea si riunisce altresì su decisione del Presidente e/o del Consiglio Direttivo per deliberare su modifiche del presente statuto o sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea può essere convocata su richiesta motivata di almeno un 1/5 dei soci.

4 - Le assemblee si radunano nella sede sociale o altrove purché in Italia e comunque il luogo prescelto deve essere in grado di garantire la massima partecipazione degli associati; esse sono convocate dal Presidente mediante lettera raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica indicanti specificamente il giorno, il luogo e l'ora della stessa e gli argomenti all'ordine del giorno da inviarsi almeno 8 giorni prima della data della prima convocazione o, in casi di urgenza motivata, almeno 5 giorni prima della data della prima convocazione. Ogni associato può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta e la relativa documentazione dovrà essere conservata agli atti dalla Associazione. La rappresentanza in assemblea può essere attribuita a terzi, anche non soci, per un massimo di tre deleghe oltre la propria. La delega deve essere necessariamente specifica e per singole assemblee. La

rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti dell'Associazione, né agli Enti da esso controllati o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di questi. L'assemblea è presieduta dal Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ove nominato o, in mancanza, da uno dei soci designato per alzata di mano. In caso di necessità l'assemblea nominerà due o più scrutatori.

ART. 13 - RIUNIONI ORDINARIE

1 - L'assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta degli associati e, in seconda convocazione, da indire dal giorno successivo, qualunque sia il numero di associati.

2 - Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

3 - Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da apposito libro verbale e ciascun verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario, che è designato dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti.

4 - Nel caso di necessità l'assemblea nominerà due o più scrutatori.

ART. 14 - RIUNIONI STRAORDINARIE

1 - L'assemblea straordinaria è valida in prima convocazione, con la presenza di almeno i due terzi degli associati e in seconda convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati.

2 - Le deliberazioni sono validamente adottate con la maggioranza di almeno due terzi dei presenti nel caso di modifiche statutarie e di almeno tre quarti dei presenti nel caso di scioglimento anticipato dell'Associazione e di conseguente devoluzione del patrimonio.

ART. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1 - Il Consiglio Direttivo è formato da un massimo di undici componenti, soci o non soci eletti dall'Assemblea. Il primo Consiglio Direttivo è eletto sulla base di libere elezioni tra le candidature pervenute entro il 1 giugno 2015, i candidati dovranno sottoscrivere una dichiarazione di accettazione di candidatura e verranno proposti all'Assemblea.

In seguito verrà demandata al Regolamento interno la disciplina dei criteri e delle modalità di elezione in seno al Direttivo.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili. I componenti

nominati nel triennio in sostituzione di altri, comunque cessati, verranno scelti tra i primi dei non eletti.

I membri del Consiglio Direttivo non possono, per tutta la durata del mandato, ricoprire alcuna carica politica e istituzionale e/o all'interno di un partito o movimento politico e non possono candidarsi alle elezioni comunali, regionali e nazionali, pena la decadenza immediata della carica ricoperta.

2 - Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia domanda il Collegio dei Revisori o un terzo dei componenti del Consiglio stesso. Le riunioni sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza, dal Vice Presidente o, in sua assenza, dal Consigliere delegato.

3 - Le adunanze sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti in carica. Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio. Il Consiglio Direttivo delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

4 - La convocazione del Consiglio sarà fatta mediante comunicazione scritta da consegnarsi a mezzo te-

telegramma o telefax o posta elettronica almeno 5 giorni prima della riunione, oppure, nei casi di urgenza motivata, a mezzo telegramma o telefax o posta elettronica in modo che i componenti del Consiglio e i Revisori ne siano informati almeno un giorno prima dell'adunanza.

ART. 16 - POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1 - Il Consiglio Direttivo: a) è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione e ha facoltà di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, ad eccezione soltanto di quanto in base alla legge o al presente statuto sia riservato all'assemblea dei soci.

b) Nomina il Presidente e può nominare il Vice Presidente e delegare parte dei propri poteri per specifiche materie (o anche per specifici atti o negozi) al Presidente o a uno o più consiglieri, determinando i limiti della delega e la durata. Nomina nel proprio seno un consigliere delegato all'amministrazione dell'Associazione con funzioni di Tesoriere.

c) Redige il bilancio annuale, preventivo e consuntivo.

d) Decide sulla nomina del Direttore e sull'ammissione dei nuovi associati.

e) Si raduna, sia nella sede sociale che altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno tre dei suoi membri.

f) Invita alle riunioni esperti o rappresentanti di associati interessati all'attività dell'Associazione.

g) predispone il Regolamento interno per il corretto funzionamento dell' Associazione, da sottoporre all' approvazione dell' Assemblea dei soci.

2 - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della metà dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

ART. 17 - PRESIDENTE

1 - Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, fra i suoi componenti. Resta in carica per tre anni ed è sempre rieleggibile. Al Presidente sono attribuiti i seguenti compiti e poteri:

a) rappresentare legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;

b) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;

c) coordinare l'attività del Consiglio direttivo per il raggiungimento dello scopo sociale;

d) convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci;

e) firmare gli atti e i documenti in nome e per conto dell'Associazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni saranno esercitate dal Vice-Presidente, ove nominato, o da un Consigliere delegato dal Consiglio Direttivo.

f) apre conti correnti bancari, deposita la propria firma, chiede ed ottiene affidamenti e dilazioni, gira gli assegni, ordina bonifici bancari;

ART. 18 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti eventuali nominati dall'assemblea e scelti tra professionisti iscritti nel ruolo dei revisori contabili e tra dottori in economia esercenti attività di consulenza tributaria, fiscale e amministrativa. I membri effettivi, al loro interno, eleggono il Presidente del Collegio dei revisori dei Conti.

2 - Spettano ai revisori il rimborso delle spese e il pagamento delle indennità nella misura che viene deliberata dall'Assemblea.

3 - I Revisori esercitano il loro mandato in conformità alle disposizioni previste dal Codice Civile

per i sindaci delle società per azioni in quanto applicabili.

4 - Essi durano in carica tre anni e sono riconfermabili.

ART. 19 - DIRETTORE DELL'ASSOCIAZIONE

1 - Il Consiglio Direttivo, su indicazione del Presidente, può nominare un Direttore dell'Associazione stabilendone le mansioni, l'eventuale compenso e la durata del rapporto. Il direttore coordina l'eventuale personale dell'Associazione e cura l'esecuzione di quanto deliberato dagli organi associativi. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo. Il direttore è nominato dal Consiglio Direttivo scegliendolo oltre che tra gli associati, tra persone il cui curriculum attesti una comprovata e congruente professionalità; dura in carica per il periodo stabilito dal Consiglio Direttivo e in ogni caso sino a revoca o dimissioni.

ART. 20 - BILANCIO

1 - L'esercizio sociale dell'Associazione è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2 - Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procede alla formazione del bilancio "consuntivo" da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il mese di marzo.

3 - Entro il mese di marzo deve essere altresì approvato, nei modi e con la maggioranza prevista, il bilancio preventivo.

4 - I bilanci devono essere accompagnati da una relazione illustrativa delle varie voci di spesa e redatti secondo le norme del Codice Civile, delle leggi speciali e tributarie e della nuova normativa europea.

5 - l'Associazione non ha scopo di lucro: l'utile sarà accantonato nell'apposito Fondo Associativo; l'eventuale perdita potrà essere ripianata dai singoli associati allorché non trovi copertura nel fondo associativo o venga diversamente deliberato dall'Assemblea.

ART. 21 - PROCEDURE DI SCIoglIMENTO

1 - l'Associazione si scioglie per le cause indicate nel Codice Civile. Nel caso di scioglimento l'assemblea nominerà un liquidatore, il quale definirà i rapporti eventualmente in corso, compilerà un rendiconto finale e attribuirà agli associati l'eventuale residuo del Fondo Associativo.

ART. 22- DISPOSIZIONI GENERALI

Tutte le contestazioni che potranno emergere tra associati e tra Associazione e associati dovranno essere devolute alla camera arbitrale presso la CCIAA

di Cagliari. L'organo arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto con lodo impugnabile anche a norma dell'art. 829 Codice di Procedura Civile. Gli associati si impegnano a dare piena e immediata esecuzione al lodo come se esso costituisse un'obbligazione da essi medesimi associati assunta.

ART. 23- REGOLAMENTO INTERNO

1 - Per l'esecuzione e l'attuazione del presente statuto sarà predisposto dal Consiglio Direttivo, entro novanta giorni dalla data di sottoscrizione del presente statuto, apposito Regolamento interno che dovrà essere approvato dall'Assemblea degli associati.

Fra l'altro il Regolamento dovrà contenere:

- a) i criteri e le modalità di contribuzione delle spese di cui all'art 10.
- b) gli eventuali criteri e modalità di rappresentanza delle varie categorie di soci e degli Enti sostenitori in seno al Consiglio direttivo;

ART. 24 - RIFERIMENTO NORMATIVO

1 - Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme vigenti, contenute nel Codice Civile e nella legislazione speciale in materia di Associazioni.

Firmato: PAOLO CARTA

"	:	ANNA LISA MARCIA
"	:	PAOLA OMEZZOLLI
"	:	RITA ROSALBA ATZEI
"	:	FONNESU GIUSEPPE
"	:	MULA GIANLUCA
"	:	ATTILIO CASTI
"	:	VALENTINA FENU
"	:	MASSIMO SANNA
"	:	MARIA SILVANA CURTI
"	:	SCHIAFFINO ROBERTA
"	:	PAOLO BENIZZI
"	:	STEFANIA PINNA
"	:	VIGANO' ALESSANDRO
"	:	OLIANAS FRANCESCO
"	:	FARCI ROSELLA
"	:	ANDREA CORRIAS
"	:	MARIA TERESA LOCHE
"	:	MANUNZA PIETRO CESARE
"	:	STEFANO MULAS
"	:	PIRAS ANTONIO
"	:	MATTEO GIACOMO GALZERINO
"	:	GIANLUCA PINTORE
"	:	GRAZIANO GIANMARIA
"	:	MARCO GIANMARIA BIGATTI
"	:	MAEDDU GIUSEPPE

"	: ANTONELLO MUNTONI
"	: MANCA MAURA
"	: FRAU ROSALBA
"	: PIERPAOLO PUTZOLU
"	: MICHELE PINNA
"	: FRANCESCA ROMANA CASULA
"	: MATTIA MONTANELLI SANNA
"	: MARCO VACCA
"	: MATILDE OMEZZOLLI GADDUCCI
"	: DOTTOR FEDERICO PAVAN NOTAIO